

# STATUTO DELLA

## FONDAZIONE PAESAGGIO MONT GRAND A SOAZZA

### Ragione

#### Art. 1

Sotto la ragione “Fondazione paesaggio Mont Grand a Soazza”, in seguito definita “Fondazione”, viene costituita una fondazione ai sensi dell’art. 80 segg. CC.

### Sede

#### Art. 2

La Fondazione ha sede a Soazza.

### Scopo

#### Art. 3

La Fondazione ha per scopo la valorizzazione del paesaggio del Mont Grand a Soazza tramite:

- la manutenzione dei terreni agricoli e agro-forestali del Mont Grand
- la promozione di studi e ricerche sugli aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali degli insediamenti montani nel Mont Grand
- la valorizzazione degli edifici degni di conservazione, in particolare tramite l’elaborazione di un concetto dei criteri edilizi per la manutenzione degli edifici
- la promozione e la gestione a scopo didattico e turistico del Mont Grand ed eventualmente di altri elementi architettonici o paesaggistici degni di conservazione sul territorio del Comune di Soazza.

La Fondazione può acquistare e vendere immobili.

Per perseguire il suo fine la Fondazione cura i contatti e la collaborazione con le autorità comunali, patriziate, cantonali e federali, nonché con quegli enti, associazioni o esperti che si interessano della conservazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale del Paese.

## **Scadenze**

### **Art. 4**

L'anno contabile della Fondazione corrisponde all'anno civile. Il primo periodo contabile si chiude il 31.12.2009.

## **Consiglio di Fondazione**

### **Art. 5**

Il Consiglio di Fondazione si compone di 5 membri. Il Municipio di Soazza e la Sovrastanza del Comune Patriziale di Soazza saranno sempre rappresentati in seno al Consiglio almeno da un membro per ciascun gremio.

Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé e resta in carica per 5 anni. Tutti i membri del Consiglio di Fondazione sono rieleggibili dallo stesso.

## **Competenze**

### **Art. 6**

Il Consiglio di Fondazione ha le seguenti competenze:

- rappresenta la Fondazione verso autorità e popolazione;
- propone e sottopone ai proprietari dei terreni dei contratti di manutenzione dei terreni sfruttabili dal punto di vista agricolo e si occupa di conseguenza della gestione agricola;
- delibera l'esecuzione di studi e delle opere in base ad un piano di finanziamento preciso e in base ai fini elencati all'art.3;
- propone dei criteri edilizi per la manutenzione degli edifici degni di conservazione;
- sorveglia e controlla l'esecuzione dei lavori;
- tiene una contabilità ordinata del patrimonio della Fondazione nonché delle entrate e delle uscite. Deve chiudere i libri contabili per la fine dell'anno civile. Qualora l'incarico contabile sia assunto da uno dei membri del Consiglio di Fondazione, questi deve presentare al Consiglio di Fondazione il conto annuale composto da bilancio al 31 dicembre e conto economico entro la fine del mese di marzo successivo alla chiusura annuale.
- nomina l'ufficio di revisione;
- sottopone al Comune di Soazza:

- a) lo Statuto della Fondazione ed ogni revisione dello stesso che si rendesse necessaria;
- b) al più tardi entro fine giugno dell'anno seguente, il bilancio ed il conto economico dell'anno precedente;
- c) un rapporto annuale sull'attività svolta;
- d) una previsione per gli interventi previsti per l'anno seguente.

## **Deliberazioni**

### **Art. 7**

Il presidente del Consiglio di Fondazione convoca la seduta per iscritto con menzione delle trattande e con almeno cinque giorni di preavviso.

Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare se è stato convocato regolarmente e se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Nelle votazioni decide la maggioranza. A parità di suffragio il voto del presidente è decisivo.

## **Patrimonio**

### **Art. 8**

Il patrimonio della Fondazione al momento della costituzione ammonta a fr. 25'000.-. La somma è stata versata dal Comune di Soazza.

La base finanziaria della Fondazione si compone delle entrate provenienti da:

- contributi federali, cantonali e comunali;
- donazioni o versamenti di privati o società;

I mezzi finanziari devono servire per il conseguimento del fine tenore l'art. 3 Statuto.

## **Sostanze**

### **Art. 9**

Eventuali sostanze della Fondazione sono costituite da importi o beni acquisiti grazie ai fondi provenienti dai contributi pubblici e privati o da donazioni.

## **Documenti**

### **Art. 10**

La documentazione concernente l'attività della Fondazione, inclusi decisioni, protocolli e atti contabili devono venire custoditi separatamente e ordinatamente.

**Scioglimento****Art. 11**

Lo scioglimento della Fondazione necessita dell'approvazione dell'Autorità di Sorveglianza.

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto al Comune Politico di Soazza.

**Pubblicazioni:****Art. 12**

L'organo di pubblicazione della Fondazione è il foglio ufficiale cantonale.

**Approvazione:****Art. 13**

Il presente statuto viene letto e approvato integralmente e all'unanimità dai componenti.